



Il Fisco semplice

u. 5
2019

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Lo stato dell'arte e le problematiche ancora aperte

Con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, per i **commercianti al minuto ed i soggetti assimilati**, è stato introdotto l'**obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri**.

L'obbligo decorrerà dal **prossimo 1° luglio** per i **soggetti con un volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro (circa 261.000 soggetti)**; per **tutti gli altri soggetti** scatterà dal **1° gennaio 2020**.

Ciò premesso, ad oggi, **il quadro normativo** del nuovo adempimento **non è stato completato** in quanto non sono stati ancora emanati:

- › né il **decreto ministeriale** con cui verranno individuati **i soggetti esonerati dall'obbligo dello "scontrino telematico" in ragione dell'attività economica esercitata**. Al riguardo si evidenzia che, lo **scorso 30 aprile**, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato illustrato l'**emanando decreto** che prevede che vengano esonerate dalla trasmissione telematica dei corrispettivi le **medesime categorie economiche esonerate dalla certificazione dei corrispettivi** ed individuate con il D.P.R. n. 696 del 1996 (a solo titolo di esempio: i tabaccai, i giornalai, alcune categorie di ambulanti, le agenzie di viaggio, le vendite per

corrispondenza, eccetera). Questo può essere considerato un primo risultato conseguito dalla **Confederazione** in quanto accoglie la nostra proposta formulata al MEF con la consultazione pubblica;

- › né il **decreto ministeriale** (di concerto MEF e Sviluppo Economico) con cui verranno individuate le **zone del territorio nazionale dove il livello di connessione alla rete non è sufficiente** e, quindi, le zone dove si potrà continuare a rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale cartacei.

Considerando, pertanto, sia la mancata emanazione dei predetti decreti attuativi sia le **problematiche tecniche** che le nostre imprese si troveranno ad affrontare nell'**adeguamento del parco macchine esistente** e nella **sostituzione dei vecchi "registratori di cassa" con i nuovi "registratori telematici"**, si ritiene che i tempi per l'entrata in vigore del

L'aforisma del mese

Il potere pubblico viene sovente a presentarsi come un singolare malfattore legale, che permette a sé ciò che invece reprime nel privato.

– Massimo Severo Giannini

nuovo obbligo a partire dal prossimo mese di luglio, siano, decisamente, troppo brevi anche per le imprese più strutturate. Inoltre, l'**obbligo dello "scontrino telematico"** – introdotto a soli pochi mesi dall'**obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti privati (avvenuto il 1° gennaio 2019)** e in concomitanza del **debutto in dichiarazione dei redditi dei nuovi "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA); debutto che avverrà senza alcuna sperimentazione** – potrebbe **causare** alle nostre imprese ed agli intermediari che le assistono **notevoli difficoltà operative**.

Alla luce delle predette motivazioni la **Confederazione** ha, quindi, chiesto l'intervento del Ministro dell'Economia affinché in uno dei prossimi provvedimenti legislativi che emanerà il

Governo venga prevista l'entrata in vigore dell'**obbligo dello "scontrino telematico" al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° luglio 2019) anche per i soggetti con un volume di ricavi superiore a 400.000 euro** o, quantomeno, prevederne la **non applicazione di sanzioni nella fase di avvio (fino al 31 dicembre 2019)**.

Infine si evidenzia che il contributo massimo riconosciuto alle imprese, sotto forma di **credito d'imposta** – pari, rispettivamente, a **250 euro** nel caso di **acquisto** del nuovo **"registratore telematico"** (a fronte di un **costo medio** di circa **800 euro**), e di **50 euro** nel caso di **adeguamento** del vecchio **"misuratore fiscale"** (a fronte di una **spesa media** di circa **150 euro**) – sia troppo esiguo e che, quindi, vada **incrementato**.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

FATTURAZIONE ELETTRONICA. CONFERIMENTO/REVOCA DELLE DELEGHE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2019

In merito al conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2019, considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, viene disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata.



INDIVIDUAZIONE DI NUOVE TIPOLOGIE DI UTENTI INCARICATI DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI E PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DEL VERSAMENTO DELLE RELATIVE IMPOSTE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019

Con il provvedimento del 18 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha inserito gli Istituti di patronato e di assistenza sociale tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione.

Inoltre, modificando l'art 15 del decreto 31 luglio 1998 – che disciplina le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili – viene consentito anche agli Istituti in questione lo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019

In ordine all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 – decorrente dal 1° luglio 2019 per gli operatori IVA che hanno avuto, nell'anno precedente al 2019, un volume d'affari complessivo superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutta la restante parte dei soggetti – con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 viene previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura *web* messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti (in un'apposita area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate), che può essere utilizzata anche su dispositivi mobili (smartphone e tablet).


DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Risposta n. 112 del 19 aprile 2019 dell'Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 112 del 19 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, nel caso di fatture non imponibili ai fini IVA emesse nei confronti di un cliente/esportatore abituale che ha presentato la dichiarazione di intento, il cui ammontare complessivo delle stesse fatture non era coperto dal plafond indicato nella dichiarazione di intento. Ai fini IVA, viene chiarito, quindi, se sia possibile procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa senza versamento dell'imposta, ma con indicazione del minor credito constatato.

Al riguardo, con riferimento alla possibilità di regolarizzare la constatazione di un'infedeltà dichiarativa per esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante, l'Agenzia delle entrate ribadisce che, qualora il minor credito non spettante risulti ancora disponibile nell'ultima dichiarazione presentata e non ancora utilizzato dal contribuente, quest'ultimo può accedere alla definizione agevolata del PVC.

Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello oggetto delle violazioni constatate, l'Agenzia ritiene che è possibile definire, in via agevolata, il rilievo ai fini IVA di cui al PVC, rideterminando il credito effettivamente spettante per il periodo d'imposta oggetto di definizione agevolata.



FATTURAZIONE ELETTRONICA. CONSULTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2019

Con riferimento all'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 sono state definite le modalità con cui l'Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.

Ora, con il provvedimento del 29 aprile 2019, viene disposto lo slittamento di alcuni termini previsti dal citato provvedimento del 21 dicembre 2018.

In particolare, si prevede che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici sia resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019 e che, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, sia possibile effettuare l'adesione fino al 2 settembre 2019.

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI: VOLUME D'AFFARI SUPERIORE A 400.000 EURO

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47 dell'8 maggio 2019

In tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, con riferimento alle modalità di determinazione del "volume d'affari superiore a 400.000 euro"

il cui superamento determina la decorrenza del relativo obbligo dal 1° luglio 2019 – con la risoluzione n. 47 dell'8 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti nel caso in cui siano svolte più attività, di cui solo alcune sono riconducibili tra quelle di cui all'articolo 22 decreto IVA, e nell'ipotesi in cui l'attività sia iniziata nel 2019.

Al riguardo, viene precisato che tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell'articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.

Il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020:

- › è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro annui;
- › sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto IVA;
- › sostituisce le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, per "volume d'affari" deve intendersi quello di cui all'art. 20 del decreto IVA, ossia l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso.

Inoltre, viene evidenziato che, per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, occorre fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018, mentre le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019.

In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE. APPLICAZIONE ALL'ANNUALITÀ DI IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2018

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019

Ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 vengono disciplinati, in via sperimentale, per il periodo d'imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali trovano applicazione i benefici previsti dallo specifico regime premiale, tenendo conto, ai fini dell'individuazione delle singole soglie, delle riflessioni delle Organizzazioni di categoria e professionali.

Nello specifico, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, il Provvedimento dispone che:

- a) per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e per un importo non superiore a 20.000 euro annui, relativamente alle imposte dirette e all'Irap, l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8;
- b) per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, l'accesso al beneficio è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative è condizionato, invece, all'attribuzione del punteggio almeno pari a 9;

- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all'attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, è riconosciuto ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8;
- f) infine, l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, è riconosciuto al raggiungimento di un punteggio almeno pari a 9.

Al riguardo, viene precisato che i benefici previsti con riferimento all'IVA (di cui alle citate lettere *a*) e *b*)), per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Per accedere ai benefici di cui sopra, inoltre, è necessario che:

- › nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, lo stesso applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
- › nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

Il provvedimento, inoltre, individua nel livello minore o uguale a 6, il livello minimo di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Con riferimento all'accesso agli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA, tramite il cassetto fiscale, per il periodo di imposta 2018 (di cui al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019), con il Provvedimento in esame vengono definite le procedure che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica devono seguire per l'acquisizione massiva di tali dati.

In particolare, viene previsto che, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all'accesso al cassetto fiscale, è previsto l'invio all'Agenzia dell'elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.

In assenza della citata delega, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata.

Il Provvedimento in esame, inoltre, modifica ed integra il decreto dirigenziale 31 luglio 1998

che disciplina le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione

per quanto attiene al contenuto delle ricevute restituite dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a seguito della trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti abilitati all'utilizzo dei canali *Entratel* o *Fisconline*. In particolare, è prevista l'indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito "invito" al contribuente, affinché quest'ultimo trasmetta, qualora non l'abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore.

L'Agenzia delle entrate, attraverso tale invito, prima della contestazione della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

DOMANDA Si chiede se nel limite di 400.000 euro di volume di affari, al di sopra del quale scatta l'obbligo, dal 1° luglio 2019, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, siano comprese o meno anche le operazioni certificate mediante fattura elettronica.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47 del 2019, ha affermato che in assenza di specifiche indicazioni contenute nell'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, per "volume d'affari" non può che intendersi quello di cui all'articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: *"Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26"*.

Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).

FATTURA ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede di conoscere quale sanzione venga applicata nel caso di fattura elettronica scartata dal sistema e riemessa dopo 5 giorni.

RISPOSTA In caso di mancato superamento dei controlli, con il recapito entro 5 giorni della "ricevuta di scarto" del file, la fattura elettronica si considera non emessa e, quindi, è necessario documentare correttamente l'operazione a cui il documento si riferisce, al fine di non incorrere nelle sanzioni relative all'omessa/tardiva fatturazione, di cui all'art. 1, c. 6, D.lgs. 127/2015. Per il primo semestre 2019, tuttavia, la fattura può essere emessa entro il termine della liquidazione Iva periodica ma, se lo scarto della fattura avviene a ridosso di tale termine, la fattura deve essere riemessa entro il termine di 5 giorni, per non incorrere in sanzione.

Se la fattura viene riemessa dopo 5 giorni ma entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, la sanzione si riduce dell'80%.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, è possibile emettere alternativamente:

- › una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltrato tramite Sdl), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdl e successivamente stornata con variazione contabile interna così da rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;
- › una fattura come sopra, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal Sdl.

DOMANDA Un'impresa riceve una fattura cartacea per provvigioni da un soggetto stabilito in un altro Stato UE. Si chiede di conoscere se l'impresa italiana possa emettere autofattura elettronica.

RISPOSTA In base all'art. 3-bis del Dlgs. 127 del 2015, e a quanto stabilito nel provvedimento del 30 aprile 2018, per le fatture cartacee ricevute da un soggetto non residente non vi è la possibilità, da parte dell'impresa italiana tenuta ad emettere autofattura, di emettere fattura elettronica, da inviare per il tramite dello Sdl. L'impresa italiana sarà dunque tenuta alla compilazione del c.d. eterometro.

RICARICA CELLULARI – TRATTAMENTO AI FINI IVA

DOMANDA Si chiede se, per le fatture emesse per la ricarica di cellulari nelle quali l'IVA e l'imponibile sono esposti senza alcun riferimento all'art. 74 del DPR 633/72, l'IVA sia deducibile secondo le regole ordinarie del 50%.

RISPOSTA Per le operazioni soggette al regime "monofase", di cui all'art. 74 c.1 del DPR 633/72 (tra le quali rientrano anche le ricariche telefoniche) – che sono caratterizzate da uno speciale regime in base al quale l'imposta non è applicata nei singoli passaggi commerciali con il meccanismo rivalsa-detrazione, ma è dovuta unicamente dal primo soggetto cedente (editore, distributore per i tabacchi, società telefonica per le ricariche dei cellulari o per i posti telefonici pubblici, etc.) – i passaggi successivi, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 74, non sono considerate cessioni ai fini IVA.

Pertanto, pur essendo l'IVA e l'imponibile esposti senza alcun riferimento al citato art. 74, non è possibile dedurre l'IVA secondo le regole ordinarie del 50% ma, in tal caso, il comportamento corretto consiste nell'annotare l'intera operazione (imponibile ed iva) soggetta al regime monofase come "fuori campo IVA", ai sensi dell'art. 2 DPR 633/1972.



REGIME FORFETARIO

DOMANDA Si chiede di conoscere se un contribuente forfetario, che nel corso del periodo di imposta 2018 ha superato il limite di 30.000 euro, ma non quello di 65.000 euro, possa o meno accedere al nuovo regime forfetario per il periodo di imposta 2019.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco, ha affermato che il contribuente, il quale nel corso del periodo di imposta 2018 ha superato il limite di 30.000 euro, ma non quello di 65.000 euro, può applicare l'imposta sostitutiva per il 2018 e accedere al nuovo regime forfetario per il 2019.

FAQ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Ho acquisito prima del 21 dicembre 2018 un modulo contenente il conferimento della delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". Posso utilizzare tale delega per effettuare l'adesione al servizio di consultazione per conto del mio cliente?

RISPOSTA A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese di maggio 2019 la consultazione e il download delle fatture elettroniche all'interno del portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile solo se l'utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – aderirà a un nuovo servizio di "consultazione". Questa novità è stata introdotta con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 che, oltre a modificare il provvedimento del 30 aprile 2018, ha modificato anche il provvedimento del 5 novembre 2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi. Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.



FAQ

GO

LUNEDÌ 3 GIUGNO

IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello Redditi ed IRAP - Persone fisiche e società di persone

Presentazione telematica dichiarazione Modello Redditi ed IRAP per il 2018 di persone fisiche e società di persone entro il 30 settembre 2019, in caso di presentazione in via telematica (ovvero entro il 30 giugno 2019, prorogato al 1° luglio 2019, nei casi in cui è ammessa la presentazione presso gli uffici postali).

LUNEDÌ 17 GIUGNO

IMU - Imposta municipale - Generalità dei contribuenti.

Versamento prima rata per il 2019.

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale

Versamento con interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con Mod. F24 e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 15 maggio 2019 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,8 per cento annuo.

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

TASI - Versamento prima rata per il 2019

Versamento della prima rata semestrale per il 2019 della TASI (tassa sui servizi indivisibili) da parte dei possessori e degli occupanti.

DOMENICA 30 GIUGNO - PROROGA A LUNEDÌ 1° LUGLIO

IVA - Adeguamento agli studi di settore - Versamento senza maggiorazione

Versamento IVA dovuta per adeguamento agli studi di settore, senza maggiorazione.

AGEVOLAZIONI - Rideterminazione del valore delle partecipazioni e di terreni - Posseduti al 1° gennaio 2017

Versamento rata dell'imposta sostitutiva, per la rideterminazione (c.d. affrancamento) dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2018.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP

Presentazione Mod. REDDITI cartaceo ad uffici postali (ammesso per persone fisiche solo in casi particolari indicati nelle istruzioni)
N.B.: termine ordinario di presentazione dichiarazione telematica entro il 30 settembre 2019.

IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro")

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") relative al mese precedente.

CEDOLARE SECCA - Imposta sostitutiva

Versamento imposta sostitutiva c.d. "cedolare secca" a saldo per il 2018 ed in acconto per il 2019 senza maggiorazione. L'importo è rateizzabile.

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici

Presentazione della dichiarazione ai fini IMU e TASI per inizio possesso o per variazioni intervenute nell'anno solare precedente.

IRES / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali

Versamento imposte a saldo e in acconto, risultanti da dichiarazioni Modelli Redditi ed IRAP, senza maggiorazione.

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

IRPEF - Dichiarazione Modello REDDITI cartaceo - Persone fisiche

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate e non ancora versate dal condominio, anche se di importo inferiore a 500 euro.

IMU/TASI - Dichiarazione annuale dell'inizio del possesso e delle variazioni intervenute

Versamento rata dell'imposta sostitutiva, per la rideterminazione (c.d. affrancamento) dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2017.

BOLLO - Pagamento in modo virtuale

Versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente.

IVA - Autotrasportatori iscritti all'albo - Annotazione delle fatture emesse

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

CEDOLARE SECCA - Imposta sostitutiva

Versamento imposte a saldo e in acconto risultanti da dichiarazioni Modelli REDDITI ed IRAP senza maggiorazione.